



COMUNE DI SINDIA

ORDINANZE SINDACALI Ordinanza N. 3 del 18/05/2022

Oggetto: Misure per la tutela della salute e della sicurezza pubblica, finalizzate a prevenire il rischio degli incendi e della diffusione degli artropodi (zecche)

Prot. n° 2490

IL SINDACO

Considerato:

- che la abbondante presenza di vegetazione nelle aree e nei terreni incolti all'interno del centro abitato, costituisce un costante pericolo, nonché grave pregiudizio alla salute ed all'igiene pubblica a causa del proliferare di Artropodi (zecche) che aumenta con l'approssimarsi della stagione estiva e crea allarme per la trasmissione di malattie infettive all'uomo (rickettiosi);
- che con l'avvicinarsi della stagione estiva aumenta anche il rischio di incendi e che i terreni incolti con presenza di rovi e erbacce contribuiscono a favorire il verificarsi della situazione di pericolo;
- che lo stato di abbandono delle aree incolte crea pregiudizio al decoro urbano;
- che gli sfalci nelle aree urbane costituiscono un rifiuto assimilabile ai rifiuti urbani CODICE CER 200201 (rifiuti biodegradabili), con la conseguente necessità di conferimento al gestore del servizio di raccolta dei RR.SS.UU;
- non si riscontrano norme regolamentari emanate da questa amministrazione che impongano lo sfalcio dei terreni né finalizzato al decoro dell'abitato né finalizzato alla tutela da incendi o dal proliferare di insetti;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuto necessario, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i dovuti interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni ubicate su suolo privato prospiciente la pubblica via;

Richiamate le Prescrizioni Regionali antincendio 2020-2022, aggiornamento 2022, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.15/1 del 2.05.2022, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente, determinanti l'innescio di incendio boschivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 e che individuano dal 1° giugno al 31 ottobre, il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;

Visti:

- l'articolo 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 50 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- gli articoli 192 e 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- l'articolo 16 della Legge n. 689/81;

ORDINA

- **ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati e di aree verdi in genere all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze**
- **ai proprietari di aree o lotti urbanizzati e non edificati**

di provvedere entro il 15 giugno e per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali antincendio richiamate in premessa:

- 1. alla pulizia di giardini, orti e cortili esistenti all'interno dell'abitato, nonché delle aree prospicienti le pubbliche vie ubicate di fronte alle proprie abitazioni, mediante lo sfalcio delle erbe infestanti e alla loro rimozione, al diserbo e alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto, alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale;**
- 2. allo smaltimento delle acque stagnanti, che costituiscono un habitat ottimale per lo sviluppo sia degli insetti che degli acari e dei ratti;**
- 3. di conferire i rifiuti ottenuti dalla pulizia delle aree al gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale sui rifiuti;**

Le prescrizioni e i divieti disposti con la presente ordinanza, dovranno essere rispettati per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo, di cui alle Prescrizioni Regionali antincendio 2022, prima citate.

AVVERTE

- In caso di inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza, il Comune potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori con addebito delle spese a carico degli interessati inadempienti.
- I trasgressori delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno perseguiti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un **minimo di euro 100.00 ad un massimo edittale di euro 500.00** - da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/81 (sanzione in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale di € 166,70).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle Prescrizioni regionali antincendio 2022 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 2.05.2022, consultabili nel sito www.regione.sardegna.it e nel sito <http://www.sardegnaambiente.it>

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio, nelle forme di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.

Il Sindaco

SINDIA, 18/05/2022

SINDACO DAGA DEMETRIO LUIGI